

ART. 24 – MARCHIO SLOW FOOD

1. Il nome e il logo dell'Associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa.
2. La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che ne autorizza l'uso ai propri soci, limitatamente al periodo del loro mandato associativo e nell'ambito delle loro competenze, secondo i principi e le norme della Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food, che è parte integrante del presente Statuto e che i soci si impegnano a osservare integralmente.
3. Eventuali modifiche alla Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food avranno efficacia immediata.

ART. 25 – ESTINZIONE

1. L'estinzione (o scioglimento) dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
2. In caso di estinzione (o scioglimento) dell'Associazione nazionale, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore, ad altro ente del Terzo settore che persegue finalità affini a quelle di Slow Food Italia o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Cts.
3. In caso di estinzione (o scioglimento) di una Associazione di livello Territoriale o Regionale, il patrimonio residuo è devoluto all'Associazione Nazionale o secondo quanto disposto dagli artt. 9 e 49 del Cts.
4. L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri amministratori.

ART. 26 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano, se e in quanto compatibili, le norme previste dal Cts, dal Codice Civile o da altra normativa di riferimento.

